

CO.RE.COM. CAL/EC

DETERMINA DIRETTORIALE N. 423 DEL 12-10-2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
(Gattuso xxxx c/ TIM-Telecom Italia xxx- utenza n. xxxxx)

IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione del Comitato n. 234 del 17 luglio 2014, con cui è stata conferita al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (*cinquecento/00*) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/CONS, sopra citata;

DATO ATTO, inoltre, della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016, con cui il Comitato, oltre a confermare la delega ora citata, ha conferito allo stesso Direttore, la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: *"a/ fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale"*;

VISTA l'istanza, acquisita al prot.n. 5758 dell' 11 febbraio 2016, con cui il ricorrente in oggetto, ha chiesto l'intervento di questo Co.Re.Com. per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 16 febbraio 2016 prot. n. 6814, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA la nota del 16 marzo 2016 con cui la Società resistente ha prodotto la memoria difensiva nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, che l'odierno istante lamenta l'erroneo inserimento nell'elenco dei dati relativi alla propria utenza 0965675xxx, protrattosi per oltre 10 anni e che il tentativo di conciliazione, tenutosi il 3 febbraio 2016, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione, in atti.

Per il che, richiede:

1. Indennizzo per errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici;

La società resistente, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito. Eccepisce, preliminarmente, l'avvenuto rientro della numerazione *de qua* in Telecom Italia nel novembre 2012, con sottoscrizione di proposta contrattuale di passaggio in Telecom Italia per l'utenza 0965675xxx, sita in Via xxx, del 21 novembre, giusta l'acquisita documentazione. Quanto all'erroneità dei dati relativi all'indirizzo di fornitura, riferisce come gli stessi siano stati rassegnati dal medesimo ricorrente, responsabile della loro veridicità ex art. 4 delle CGA. Aggiunge che una richiesta di variazione le è pervenuta esclusivamente il 26 luglio 2013 e di avervi ottemperato immediatamente, per variazione indirizzo di fatturazione nell'elenco. Chiede, pertanto, l'integrale rigetto delle domande dell'istante.

PRELIMINARMENTE si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile;

Questo Ufficio ha poi valutato necessario fissare udienza di discussione, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Regolamento, tenutasi in data 27 settembre 2016, ma il rappresentante del ricorrente non è comparso;

NEL MERITO, all'esito dell'istruttoria, si rileva quanto segue. Questo ufficio, sulla scorta della documentazione acquisita, ha potuto constatare come non sia ascrivibile all'operatore, alcuna condotta da cui far discendere, in capo all'odierno istante, alcun diritto ad aver riconosciuto un indennizzo.

Esso ha difatti ampiamente, documentalmente provato di aver riscontrato con tempestività le richieste di variazione dati inoltrate dal ricorrente in data 26 luglio 2013, riguardanti l'indirizzo di fornitura, e prontamente recepite nella fatturazione con scadenza 13 agosto 2013. Quanto all'erroneità dell'indirizzo dell'utenza relativa al primo inserimento in elenco, non è ravvisabile responsabilità alcuna in capo all'operatore, posta l'avvenuta sottoscrizione della richiesta di passaggio a Telecom Italia e dei dati in essa contenuti effettuata dal sig. Gattuso il 21 novembre 2012. Alla luce delle motivazioni esposte, le richieste di indennizzo avanzate dal ricorrente non possono trovare accoglimento.

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura, nella quantificazione di rimborsi ed indennizzi, deve tenersi conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"*;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura, vista la totale infondatezza delle domande dell'istante, che appaiono persino speciose;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1) Il rigetto del ricorso avanzato dal sig. Gattuso G. con l'odierna istanza di definizione, nei confronti della società TIM-Telecom Italia;

2) È in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;

3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento *"il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità"*, come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

4) La presente determinazione è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale, sul sito web sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria,

Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Elisa Carpentieri

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria
F.to Avv. Rosario Carnevale